



24 ottobre 2013 - Treviso
Avv. Marzio V. Vaglio


*Quali i Rischi e le Responsabilità
di Dirigenti, Insegnanti e Genitori
nell'uso degli strumenti informatici*



PROVINCIA
DI TREVISO



CENTRO DI ECCELLENZA
PER L'EDUCAZIONE AI MEDIA
E ALLA COMUNICAZIONE



AICA



Associazione Italiana Cultura Qualità



Trust in, and value from, information systems

Venice Chapter

Gli strumenti informatici

- Oggi giorno, a parte il "solito" personal computer, siamo tutti abituati ad utilizzare quotidianamente diverse tipologie di "strumenti informatici".
- Per gli scopi della nostra conversazione, possiamo parlare genericamente di strumenti informatici, intendendo con ciò **strumenti elettronici con capacità di calcolo ed elaborazione dati, solitamente capaci di connessione alle reti telematiche.**
- Per esser pratici:
 - personal computer
 - tablet e minitabiet
 - smartphone
 - telefoni cellulari
 - eReader
 - console videogiochi, portatili e non

L'uso degli strumenti informatici in ambito scolastico

- Potremmo distinguere le seguenti aree:
 - l'uso da parte dell'istituzione scolastica
 - l'uso da parte dei docenti
 - l'uso da parte degli studenti
 - l'uso da parte dei genitori
- Sono aree che, pur essendo caratterizzate da finalità e responsabilità differenti, presentano indubbiamente punti di contatto e sovrapposizioni.

I rischi nell'uso degli strumenti informatici

- In generale, non può parlarsi di "responsabilità" se non muovendo dall'idea di "danno". Il potenziale dannoso di una qualsiasi attività dell'uomo, richiama l'idea di "pericolo". L'idea di pericolo introduce il concetto, dunque, di "rischio".
- Gli **strumenti informatici** possono certamente essere considerati come **strumenti "pericolosi"**, nella misura in cui **un uso non consapevole** di essi espone al **rischio di provocare danno** a sé e ad altri.
- Da un altro punto di vista, **anche gli strumenti informatici si prestano ad impieghi illeciti**, con conseguente assunzione di responsabilità civile e/o penale dei soggetti coinvolti.
- Per delimitare il campo, dovremmo distinguere tra:
 - rischi e responsabilità per fatto proprio (oggi non ne parleremo)
 - rischi e responsabilità per fatto altrui

I rischi informatici

- Utilizzeremo tale espressione in senso non rigoroso ma soltanto descrittivo per riferirci a:
 - qualsiasi **rischio di danno** derivante dall'utilizzo di strumenti informatici e telematici e dipendente da:
 - incuria, incompetenza o inosservanza di norme tecniche e/o cautele doverose
 - violazione di specifiche norme di legge (in ambito civile o pubblicistico)
 - violazione di norme penali
 - una combinazione delle precedenti
- L'omissione di efficaci **misure di prevenzione del rischio** è sempre titolo di **responsabilità**, laddove si verifichi in concreto un evento di danno, in capo ai soggetti che tali misure avrebbero dovuto assumere.
 - Dovrà trattarsi di **contromisure coerenti con il livello di rischio e l'intensità del pericolo**, attraverso la valutazione delle possibili minacce in termini di probabilità di occorrenza e relativo danno potenziale.

Esempi di rischio informatico

- Un buon paradigma è quello fornito dal Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003), che impone (art. 31):
 - l'adozione di **misure di sicurezza** preventive che siano idonee, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, a ridurre al minimo, i rischi:
 - di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali
 - di accesso non autorizzato
 - di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- Astraendo per un momento dalla materia "privacy", è **difficile immaginare casi di illeciti informatici ove non si verifichi in concreto una o più delle ipotesi di rischio** di cui sopra.
- Inoltre, è altrettanto difficile immaginare una qualsiasi forma di utilizzo degli strumenti informatici, ove non si abbia, allo stesso tempo, una o più forme di trattamento di dati personali.

Esempi di rischio informatico

- **Eventi indesiderati**
 - Attacchi malevoli
 - Accessi abusivi
 - Infezioni da sw malevolo
- **Eventi accidentali**
 - Eventi causati dall'utente
 - Eventi dipendenti da guasti tecnici
- **Eventi soggettivi**
 - Violazione di norme contrattuali o di servizio
 - Violazioni di copyright
 - Pubblicazione di contenuti illeciti, immorali, inopportuni o diffamatori
 - Utilizzo improprio o vietato degli strumenti informatici
 - Utilizzo degli strumenti informatici per scopi criminali

Responsabilità per fatto altrui

- Si tratta del caso che più dovrebbe interessarci per il Convegno di oggi.
- Il codice civile, accanto alla responsabilità “per colpa”, individuata dall’art. 2043 c.c., prevede anche alcune **ipotesi di responsabilità indiretta**, anche detta “per fatto altrui”.
- Alla responsabilità di chi ha commesso il fatto si aggiunge e, a volte, si sostituisce quella di un altro soggetto:
 - responsabilità per i danni cagionati dall’incapace (art. 2047 c.c.)
 - responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte (art. 2048 c.c.)

Limiti

- I precettori rispondono dell'illecito commesso dagli allievi **limitatamente al periodo in cui essi sono sotto la loro vigilanza.**
- Il periodo della vigilanza non si limita a quello durante il quale si svolgono le lezioni, ma **si estende anche alla ricreazione, alle gite scolastiche, alle ore di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola,** fino al momento di uscita della riconsegna ai genitori.
- Sono considerati ***precettori***:
 - gli insegnanti di scuole pubbliche e private, gli istruttori sportivi, gli organizzatori di una settimana bianca, gli assistenti di colonie per le vacanze dei minori, gli addetti alla vigilanza dei minori negli istituti di osservazione dei centri di rieducazione per i minorenni, i maestri in servizio presso un patronato scolastico
- **si esclude** che tale qualifica spetti
 - al direttore didattico o al preside dell'istituto scolastico ed a coloro che non svolgono attività di insegnamento (come bidelli, uscieri, inservienti)

Ambito di applicazione

- La responsabilità ex art. 2047 e quella ex art. 2048 sono **alternative**: la linea di demarcazione è data dall'accertamento dell'esistenza della capacità di intendere o di volere:
 - Per i danni provocati dall'incapace (**non imputabile**) vale la norma dell'art. 2047 c.c.
 - ne risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace
 - Se i minori sono **capaci d'intendere e di volere**, vale invece la norma dell'art. 2048 c.c.
 - ne rispondono genitori/tutori/precettori
- **La responsabilità del genitore e quella del precettore** - per il fatto commesso da un minore capace di intendere e volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - **non sono tra loro alternative**.

Prova liberatoria

- La persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace (art. 2047)
- I genitori/tutori/precettori (art. 2048)

sono responsabili

salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto

- A ben guardare, tuttavia, anche se tradizionalmente si parla di responsabilità indiretta, si tratta in ultima analisi di **un particolare caso di responsabilità per colpa** e precisamente di **colpa in vigilando**. Per i genitori si aggiunge, alla colpa in vigilando anche la c.d. colpa in educando.
 - La colpa, inoltre, è **presunta**, dato che l'onere della prova liberatoria incombe sul responsabile.

L'art. 61, L. n. 312/1980

Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

- *La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.*
- *La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.*

Responsabilità penale

- La responsabilità penale è sempre e soltanto **responsabilità personale e diretta**: il reo risponde penalmente della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, soggiacendo alla punizione prevista.
- Per quanto riguarda i **soggetti minorenni**, è noto il limite legale dell'imputabilità ai fini penali (art. 97 c.p.)

fissato nel compimento dei **quattordici anni d'età**

- si tratta di una **presunzione assoluta di non imputabilità** che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e di volere e che, quindi, non può essere superata neanche se il minore infraquattordicenne si presenta, di fatto, perfettamente capace.

Responsabilità penale (segue)

- Compiuti i quattordici anni e fino al compimento della maggiore età, il colpevole può essere punito (ma con pena attenuata)

solo se aveva capacità di intendere e volere (art. 98 c.p.)

- si tratta, dunque, di un accertamento che deve essere effettuato di volta in volta dal giudice, il quale dovrà valutare, caso per caso, se il minore infradiciottenne al momento della commissione del fatto aveva la capacità d'intendere e di volere:
 - in caso negativo la condizione del minore è equiparata al minore degli anni quattordici
 - in caso positivo gli sarà applicata la pena.

Penale e civile

- Ogni fatto costituente reato, oltre ad essere punito, genera l'**obbligo** per il suo autore **di risarcire il danno**.
- Alla responsabilità (penale) verso lo Stato che esercita la pretesa punitiva si accompagna pertanto la responsabilità (civile) verso la persona offesa e danneggiata dal reato.
- In questi casi, risponde (civilmente) del danno **il soggetto tenuto alla sorveglianza** dell'incapace.
- Infine, a prescindere dall'imputabilità penale, anche genitori/tutori/precettori rispondono (civilmente) dei danni cagionati dall'illecito penale commesso dalla persona minorenni sotto la loro vigilanza.

grazie dell'attenzione ...

